

[FAQ \(domande frequenti\) sull'erogazione del cinque per mille](#)

Chi può fare domanda per beneficiare del cinque per mille?

Il 5 per mille dell'Irpef coinvolge diverse amministrazioni erogatrici pertanto è importante individuare quella che interessa il proprio settore e verificare presso di essa se si possiedono i requisiti di accesso al contributo. Si elencano le amministrazioni interessate e una sintesi dei soggetti finanziati: a) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate sostiene gli enti privati, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; b) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finanzia gli enti, senza scopo di lucro, della ricerca scientifica, dell'università e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; c) il Ministero della salute per il finanziamento degli enti già destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, per gli enti vigilati dal Ministero della salute, per le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale in collaborazione con i primi due; d) per quanto riguarda le attività sociali svolte dai Comuni non è prevista nessuna domanda poiché il contribuente può esprimere la propria scelta solo per il Comune di residenza; e) Presidenza del consiglio dei ministri e Comitato Olimpico Nazionale Italiano a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; e) Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo a sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Chi può fare domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per beneficiare del cinque per mille?

Dal 2017 è stato istituito un elenco permanente degli enti iscritti al cinque per mille dell'Irpef. Gli enti presenti in tale elenco non devono più presentare domanda per beneficiare del contributo annuale. Gli enti non iscritti nell'elenco permanente possono presentare domanda per il beneficio del 5 per mille se rientrano in una delle seguenti categorie: • ONLUS - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460); • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383); • associazioni e fondazioni che operano senza finalità di lucro nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460. A decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore potranno beneficiare del cinque per mille solo gli enti iscritti in tale registro. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it > Temi e priorità > Terzo Settore > Focus on > Cinque per mille.

Gli enti pubblici hanno diritto al contributo del cinque per mille?

Gli enti pubblici non possono né essere iscritti nell'elenco dei soggetti destinatari del 5 per mille né accedere alla ripartizione delle relative quote; qualora il contributo sia stato già corrisposto, lo stesso, mancando i requisiti prescritti dalla norma, deve essere recuperato.

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) possono richiedere il pagamento del cinque per mille direttamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali?

No. Dall'anno finanziario 2008 le ASD risultano inserite negli elenchi del 5 per mille di sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI che non è gestito dal Ministero del Lavoro ma dall'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pertanto, dovranno rivolgersi a tale Dipartimento per la liquidazione della pratica.

I comuni possono richiedere il pagamento del cinque per mille direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali?

No. L'Ente risulta inserito negli elenchi del 5 per mille di sostegno ai Comuni che non è gestito dal Ministero del Lavoro ma dal Ministero dell'Interno.

Sul bonifico del cinque per mille che ho ricevuto sono riportati due anni 2015 e 2014, ma a quale contributo si riferisce dei due?

I due anni indicati sono "*l'anno finanziario*" e "*l'anno dei redditi sui quali si applica il 5 per mille*", il caso specifico indica l'anno finanziario 2015 e i redditi 2014. Nelle comunicazioni delle Amministrazioni viene generalmente indicato solo l'anno finanziario. Anche nelle comunicazioni dei beneficiari è opportuno indicare sempre e solo l'anno finanziario.

Non riesco a mettermi in contatto il Ministero del Lavoro per il cinque per mille, a chi mi devo rivolgere?

E' possibile inviare le domande sul 5 per mille a due caselle di posta elettronica appositamente predisposte: Quesiti5perMille@lavoro.gov.it per le informazioni relative alla mancata o erronea erogazione; Rendicontazione5perMille@lavoro.gov.it per le informazioni sulla rendicontazione delle spese. Nell'e-mail dovranno essere indicati l'anno finanziario del contributo e codice fiscale, indirizzo, e-mail, PEC, telefono/cellulare e fax dell'ente.

Per la domanda del cinque per mille ho inviato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà all'Agenzia delle Entrate. Devo mandare una copia anche al Ministero del Lavoro?

No. L'ammissibilità al 5 per mille viene gestita dall'Agenzia delle Entrate. Pertanto si adempie l'obbligo di trasmissione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà solo inoltrando all'Agenzia delle Entrate la documentazione relativa.

Vorrei sapere lo stato di avanzamento dell'accredito del cinque per mille a nostro favore per l'anno in corso.

Le procedure amministrative in vigore prevedono che il Ministero possa pagare il 5 per mille solo a seguito di trasmissione dell'elenco delle coordinate bancarie (IBAN) dall'Agenzia delle Entrate, che viene pubblicato sul sito del Ministero, o su richiesta diretta degli enti senza conto corrente (ma solo per importi inferiori a mille euro). Il pagamento di oltre il 90% dei beneficiari avviene tramite gli elenchi dell'Agenzia delle Entrate. In genere due di tali elenchi sono pagati nella seconda metà dell'anno e un elenco nella prima metà dell'anno successivo (es. per il cinque per mille del 2014 gli ordinativi sono di ottobre, dicembre e aprile). In tale periodo l'Agenzia delle Entrate inoltra dei solleciti agli enti per richiedere le coordinate bancarie assenti o errate. Con l'ultimo elenco di pagamento l'Agenzia trasmette anche l'elenco dei soggetti privi di coordinate bancarie (anche detti "NoIBAN"). Il Ministero del Lavoro, pubblica sul proprio sito l'elenco dei beneficiari privi di IBAN e procede alla liquidazione di tali enti che ne facciano richiesta. Al termine del secondo anno di gestione i fondi non sono più disponibili sul bilancio dello Stato e finiscono in "perenzione amministrativa" dalla quale possono essere richiamati su richiesta esplicita dell'avente diritto con tempi di erogazione di alcuni mesi. Per conoscere lo stato nel quale si trova ciascun ente consultare il sito del Ministero del Lavoro. Per segnalare anomalie inviare un'email a Quesiti5perMille@lavoro.gov.it indicando sempre l'anno finanziario del contributo e il codice fiscale, l'indirizzo, e i riferimenti e-mail, PEC, telefonici, cellulare e fax dell'ente

La mia associazione non ha ancora ricevuto il cinque per mille dell'anno in corso. Ho verificato sul sito del Ministero del Lavoro e l'associazione NON è negli elenchi dei pagamenti pubblicati. Chiedo formalmente di ricevere il contributo cui ho diritto.

Il Ministero del Lavoro pubblica sul proprio sito istituzionale gli elenchi dei beneficiari del terzo settore che sono stati pagati per il 5 per mille, quindi occorre verificare innanzi tutto di appartenere a questa categoria, ad esempio le ASD (Associazioni sportive dilettantistiche) o gli istituti di ricerca scientifica o sanitaria sono gestiti da altre amministrazioni.

Il pagamento avviene principalmente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate che fornisce gli elenchi dei beneficiari che hanno depositato presso la stessa Agenzia le coordinate bancarie o postali (IBAN) per il bonifico. In alternativa un ente che non ha un conto corrente può chiedere il pagamento in contanti al Ministero del Lavoro ma solo se il contributo è inferiore a mille euro. L'assenza di un ente dagli elenchi di pagamento pubblicati può essere dovuto o ad una mancata comunicazione o ad una fase di controllo non completata, in particolare: 1) non ha comunicato all'Agenzia delle Entrate l'IBAN dove fare il bonifico. Se si dispone di un conto corrente intestato all'ente comunicarlo all'Agenzia delle Entrate con le modalità descritte nel sito www.agenziadelleentrate.gov.it nella sezione "Procedura per il pagamento del beneficio per la categoria del volontariato"; 2) se non ha un conto corrente deve chiedere il pagamento in contanti al Ministero del Lavoro (ma solo se il contributo da ricevere è inferiore a mille euro) utilizzando il "Modulo per la richiesta di pagamento del contributo nei casi di: assenza di conto corrente, re-iscrizioni, storni, IGEP e NoIBAN" sul nostro sito; 3) se non ha un conto corrente e un contributo oltre i mille euro deve aprire un conto bancario o postale e comunicare le coordinate all'Agenzia delle Entrate come già descritto nel punto 1); 4) l'ente è sottoposto a controllo da parte delle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate e pertanto la sua erogazione è temporaneamente sospesa, questo caso è relativo a un numero marginale di enti e le informazioni in merito vanno richieste all'Agenzia delle Entrate. All'esito positivo dei controlli l'Agenzia delle Entrate comunicherà gli estremi per il pagamento, se l'ente li ha forniti, al Ministero del Lavoro.

La mia associazione non ha ancora ricevuto il cinque per mille dell'anno in corso. Ho visto negli elenchi pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro che il pagamento non è andato a buon fine. Che cosa devo fare per avere accreditato questo fondo che per l'attività dell'Associazione è necessario?

Può capitare che al momento del pagamento del contributo del 5 per mille le coordinate del conto corrente (IBAN) non siano più valide. Ciò può avvenire perché la banca dove è aperto il conto dell'Ente ha cambiato ragione sociale o si è fusa con un'altra o perché l'Ente ha cambiato banca o ha chiuso il conto senza averlo comunicato all'Agenzia delle Entrate. In tal caso il bonifico può non andare a buon fine e la somma essere depositata in un conto temporaneo, di contabilità speciale per pagamenti di elenchi telematici con l'Agenzia delle Entrate o in IGEP per pagamenti del Ministero del Lavoro. L'Agenzia delle Entrate invia una lettera con la quale chiede agli enti le nuove coordinate IBAN e, quando avrà raccolto un adeguato numero di rettifiche, le trasmetterà al Ministero del lavoro che procederà ai pagamenti. E' quindi fondamentale comunicare qualunque variazione del conto (IBAN) all'Agenzia delle Entrate. Per la liquidazione del contributo è necessario presentare una richiesta firmata in originale del legale rappresentante dell'Ente, allegando copia del documento di identità. Sul sito del Ministero del Lavoro, nella sezione del cinque per mille, potrà scaricare il "Modulo per la richiesta di pagamento del contributo nei casi di: assenza di conto corrente, re-iscrizioni, storni, IGEP e NoIBAN" con le relative istruzioni.

Salve, l'associazione che rappresento ha diritto al cinque per mille. Siccome siamo una piccola associazione senza conto corrente, mi chiedevo cosa s'intende quando si legge nel sito dell'agenzia la seguente dicitura: "Gli enti che non comunicano le proprie coordinate, ovvero che non dispongono di un conto corrente, vengono pagati con modalità alternative all'accredito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali."

Al momento sono consentite solo due modalità di pagamento del 5 per mille: • per somme superiori a mille euro unicamente tramite versamento in conto corrente bancario o postale intestato all'Ente; • per somme inferiori a mille euro anche in contanti ma solo se l'Ente non ha un conto corrente, presso la Tesoreria provinciale della Banca d'Italia. In quest'ultimo caso, è necessario presentare una richiesta di liquidazione firmata in originale del legale rappresentante dell'Ente, allegando copia del documento d'identità. Sul sito del Ministero del Lavoro, nella sezione del cinque per mille, potrà scaricare il "Modulo per la richiesta di pagamento del contributo nei casi di: assenza di conto corrente, re-iscrizioni, storni, IGEPa e NoIBAN" con le relative istruzioni.

L'Associazione è stata ammessa al cinque per mille per un importo di 2500 euro. Per la liquidazione del contributo devo comunicare le coordinate bancarie al Ministero del Lavoro?

No, le coordinate bancarie o postali (IBAN) vanno comunicate sempre all'Agenzia delle Entrate con le modalità descritte nel sito www.agenziadelleentrate.gov.it nella sezione "Procedura per il pagamento del beneficio per la categoria del volontariato". Inoltre consentirà all'ente di ricevere ogni anno il contributo alla prima erogazione utile, come avviene già per oltre 30 mila beneficiari.

Dagli Elenchi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate la mia Associazione ha diritto al cinque per mille degli anni 2012, 2013 e 2014, ma ad oggi non ho ancora ricevuto nulla. Chiedo il pagamento immediato di tali somme.

I contributi non erogati del 5 per mille degli anni 2012, 2013 e 2014 sono in perenzione amministrativa, ossia non sono più disponibili nei capitoli di spesa. Ciò non significa che siano perdute ma per consentire la reiscrizione delle somme nel bilancio dello Stato è necessario presentare al Ministero del Lavoro una richiesta di liquidazione per ciascun anno, firmata in originale del legale rappresentante dell'Ente, allegando copia del documento di identità. Sul sito del Ministero del Lavoro, nella sezione del cinque per mille, potrà scaricare il "Modulo per la richiesta di pagamento del contributo nei casi di: assenza di conto corrente, re-iscrizioni, storni, IGEPa e NoIBAN" con le relative istruzioni. Dopo le verifiche del caso, la richiesta sarà girata al Ministero dell'Economia e delle Finanze che trimestralmente metterà a disposizione le risorse che il Ministero del Lavoro potrà in seguito liquidare.